



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 40 del 03 / 02 / 2012

Del Registro Generale n. 222 del 13 FEB. 2012

OGGETTO: Azienda Agricola "Agri Cannito Snc";
Risarcimento danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio RSU in
località Cannito;
impegno di spesa – approvazione schema di contratto;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori ;

Visto la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai Responsabili dei servizi e dei settori fino al 31/03/2012.

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con atto di Giunta Comunale N°35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dismessa, ubicata in località Cannito, su terreno distinto in Catasto al foglio di mappa n°65, particella n° 5, dell'allora proprietario Sig. Picilli Giovanni;
- che il Sig. Picilli Giovanni, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n° 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso;
- che successivamente con atto Rep. n° 2385/01, Rep. n° 2397/01 e Rep. n° 2432/01, furono stipulati regolari contratti di affitto relativi all'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto;
- che, con nota assunta al Prot. Gen.le del Comune al n° 32973 del 11/12/2002 gli eredi della Ditta Picilli Giovanni, comunicavano gli estremi della nuova costituenda Società, rappresentata dalla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., a mezzo del socio amministratore Sig. PICILLI Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975 e residente in Salerno alla Via Rocco Cocchia, n° 77, giusto contratto di comodato registrato il 15/12/2003, al n. 1545 dall'ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania;
- che nell'anno 2003, per il fitto del terreno adibito alle attività di che trattasi, di proprietà della Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. N. 2787/03;
- che relativamente all'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto di affitto con n. 2803/04 di Rep. chiarendo all'art. 9 – Risarcimento e Remunerazione che: *"le parti stabiliscono che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposta un'indennità pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, oltre gli incrementi degli indici ISTAT, a decorrere dall'anno in corso, nella misura dell'1,80%, pari a € 74,37 che determinano una spesa totale mensile di € 4.206,02, per un totale di € 50.472,24/anno, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia Regionale A.R.P.A.C. e previo stipula di nuovo contratto"*;
- che per il fitto del terreno adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., per l'anno 2005, con la Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 2934/05 - per l'anno 2006 il contratto Rep. n. 3034/06 - per l'anno 2007 il contratto n. 3140 di Rep. - per l'anno 2008 il contratto Rep. n. 3267/08 - per l'anno 2009 è stato sottoscritto il contratto Rep.n. 3420 - per l'anno 2010 in data 16/03/2010 è stato sottoscritto il contratto n. 3582 di Rep e per l'anno 2011 in data 15/02/2011 è stato sottoscritto il contratto n. 3700 di Rep;
- che in attesa della bonifica dell'area secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione per la messa in sicurezza permanente della discarica comunale dismessa, per l'anno in corso, è necessario provvedere alla stipula di nuovo contratto di fitto dell'area di che trattasi, nonché procedere ad assumere l'impegno di spesa per il relativo indennizzo di occupazione del suolo;
- che nelle more del succitato art. 9 – Risarcimento e Remunerazione, la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per l'anno 2012, ha diritto ad indennizzo mensile di € 4.627,08 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione (canone mensile riferito all'anno 2011), oltre gli incrementi degli indici ISTAT del costo della vita, che al 31/12/2011, risulta essere del 2,4%, (pari a € 111,05/mese) che determina una spesa

mensile di € 4.738,13 per un totale di € 56.857,53/anno;

- **Considerato che** la somma stanziata sul capitolo di spesa di competenza, pari a € 56.000,00 non risulta sufficiente per la copertura delle spese di che trattasi, con nota prot. n. 3964 del 03/02/2012 indirizzata al Responsabile del Servizio Finanziario, si evidenzia la necessità di una maggiore somma pari a € 857,53 da destinare sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
- che al fine di evitare l'applicazione di eventuali penali per ritardati pagamenti da parte della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.", previsti dal contratto principale inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura o nota di credito, si ritiene necessario impegnare la somma disponibile su quell'intervento n. 1090504.1 del Bilancio in corso di formazione pari a € 56.000,00 e procedere conseguentemente alla stipula di nuovo contratto di affitto dell'area di che trattasi;
- che, occorre inoltre procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.", nel quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, viene indicato il fine che il contratto stesso intende perseguire, l'oggetto e la forma delle clausole da assegnare;

Vista la disponibilità economica sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio provvisorio esercizio finanziario 2012 in corso di formazione

Dato atto che la spesa non è frazionabile.

Visto la delibera di G.C. n. 211 del 11/07/2001

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 05/02/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 64 del 28/03/2001.

Visto l'Ordinanza Sindacale n. 121 del 30/07/2001.

Visto l'art. 73 dello statuto vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto della volontà dell'amministrazione, espressa con delibera di G.C. n. 384 del 20/09/2010, in merito alla riqualificazione paesaggistica e ambientale della ex discarica in località Cannito;
3. Di approvare – come approva l'allegato schema di contratto di affitto dell'area in argomento, da stipularsi con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2012;
4. Di impegnare – come impegna, la somma di € 56.000,00 con riserva di impegnare successivamente la somma di € 857,53 di cui alla nota prot. N. 3964 del 03/02/2012, per le spettanze dovute per il risarcimento dei danni derivanti dall'uso del terreno adibito a sito di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Località Cannito di Capaccio, a favore della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., da liquidare per l'importo mensile di € 4.738,13 inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione di fattura o nota di credito;
5. Di far gravare la spesa sull'intervento n. 1090504.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione;
6. Di procedere conseguentemente alla stipula del contratto di affitto per l'anno in corso, relativo all'uso del terreno di circa mq 4.000, adibito a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., e situato nel recinto della vecchia discarica comunale esaurita, con la Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C.;
7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'rt. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione;

A/R

dott. Ing. Carmine GRECO
Responsabile del Settore



Rep. N° /2012

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI AFFITTO DI UN TERRENO DI CIRCA 4.000 MQ., ADIBITO
A SITO DI STOCCAGGIO RR.SS.UU., SITUATO NEL RECINTO DELLA
VECCHIA DISCARICA COMUNALE ESAURITA, PER IL PERIODO DAL
01/01/2012 AL 31/12/2012.

- Società “AGRI CANNITO SNC” di Picilli Erasmo & C.;

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di
_____, presso la sede municipale, avanti a me, dott. Andrea
D'Amore, Segretario Comunale del Comune di Capaccio, autorizzato a
rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti
di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa
rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso,
in conformità dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi,
da una parte, l'ing. Carmine GRECO, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod.
Fisc. GRC CMN 63E14F9240, nella qualità di Responsabile del Settore IV –
LL.PP. di questo Comune (C.F. 81001170653), il quale si costituisce
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato,
dall'altra, la Ditta “Eredi di Picilli Giovanni”, con sede in Capaccio (SA)
alla località Cannito, rappresentata dalla Società “AGRI CANNITO SNC” di

Picilli Erasmo & C., P.IVA 03952290652, a mezzo del socio amministratore, Sig. Picilli Erasmo, nato a Salerno il 02/01/1975, ed ivi residente alla Via Rocco Cocchia, n. 77, giusto contratto di comodato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Vallo della Lucania (SA) in data 15/12/2003, al n. 1545, in qualità di parte comodataria del terreno, sito in Località Cannito di Capaccio è precisamente indicato in mappa catastale al Foglio 61, particella 167, persone giuridicamente capaci e della cui identità io Ufficiale rogante, sono personalmente certo;-----

Premesso:

- Che per far fronte all'emergenza creatasi nel settore dello smaltimento rifiuti, con atto di Giunta Comunale n. 35 del 29/01/2001, furono programmati vari interventi, tra cui l'uso di un'area da adibire a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., individuato nell'area della discarica comunale dimessa, ubicata in Località Cannito, su terreno distinto in Catasto al Foglio di mappa n. 61, particella n. 167, dell'allora proprietario, Sig. Giovanni Picilli;-----

-Che il Sig. Giovanni Picilli, nato a Giungano il 08/10/1941 e deceduto ad Amburgo (D) il 03/08/2002, con contratto stipulato con il Comune di Capaccio con n. 2291 di Rep. del 13/04/2001, dichiarò di mettere a disposizione il terreno gratuitamente, senza alcun onere per il Comune di Capaccio, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica del sito interessato alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio, da parte del Comune stesso.
-Che successivamente, con atti Rep. n.2385/01, Rep. n.2397/01 e Rep.

n.2432/01, furono stipulati contratti di fitto per l'uso del terreno ed all'attività gestionale del sito di stoccaggio, stabilendo che per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarebbe stato corrisposto un'indennità di Lire 8.000.000, pari a € 4.131,65 per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, salvo, in ogni caso eventuale proroga concessa dall'Agenzia A.R.P.A.C. e previa stipula di nuovo contratto;-----

- Che, per l'anno 2003, per la proroga di affitto del terreno di che trattasi, di proprietà della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., è stato sottoscritto il contratto di Rep. n. 2787/03 agli stessi patti e condizioni del contratto principale; -----

-Che, nell'anno 2004, è stato sottoscritto il contratto n. 2803/04 di Rep., riconoscendo alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., un'indennità mensile di € 4.131,65 oltre gli incrementi indici ISTAT nella misura dell'1,80%, che hanno determinato una spesa totale annua pari a € 50.472,24; -----

- Che per la proroga di fitto del terreno adibito a sito di stoccaggio RR.SS.UU., per l'anno 2005 con la Società Agri Cannito Snc, è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 2934/05, per l'anno 2006 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3034/06, per l'anno 2007 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3140/07, per l'anno 2008 è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 3267/08, per l'anno 2009 è stato sottoscritto il contratto n. 3420 di Rep., per l'anno 2010 in data 16/03/2010 è stato sottoscritto il contratto n. 3582 di

Rep., e per l'anno 2011 in data 15/02/2011 è stato sottoscritto il contratto n. 3700 di Rep.;-----

Tanto premesso, tra i costituiti, dott. Ing. Carmine Greco e Sig. Erasmo Picilli, nelle rispettive qualità, si conviene e stipula quanto appresso:-----

-ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte.-----

-ART. 2 - Il presente contratto, ha per oggetto la concessione in uso al Comune di Capaccio, da parte della Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., del terreno di circa mq. 4000, già adibito a sito di stoccaggio provvisorio RR.SS.UU., situato nel recinto della vecchia discarica comunale esaurita, alle condizioni economiche indicate ai successivi articoli 9 e 10;-----

-ART. 3 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., non assume nessun obbligo per la gestione del sito di stoccaggio e per la bonifica dello stesso alla fine del periodo provvisorio per lo stoccaggio dello stesso, in attesa dell'entrata in funzione dei siti per la vagliatura dei rifiuti già individuati;-----

-ART. 4 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., consente in ogni caso, l'attività di altra ditta, se il Comune lo ritenesse, per le operazioni di stoccaggio dei rifiuti e per l'uso del terreno alle condizioni riportate;-----

-ART. 5 - Il Comune di Capaccio, si assume l'onere della gestione dell'area e della bonifica del terreno alla fine del periodo provvisorio per lo

stoccaggio degli RR.SS.UU., il tutto, dovrà avvenire entro mesi 3 (tre),

dall'ordine di trasferimento degli stessi, da parte della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Sottosegretario di Stato per l'Emergenza Rifiuti in

Campania ;-----

Eventuali ritardi, comporteranno l'applicazione di una penale di € 5.164,00

(cinquemilacentosessantaquattro/00) al mese o frazione di mese, fermo

restando la remunerazione di cui al successivo art. 9;-----

-ART. 6 – Il Comune di Capaccio, si assume l'onere del recupero e dello

smaltimento del percolato prodotto, secondo le leggi vigenti in materia, così

pure la fornitura del materiale necessario per il trattamento dei RR.SS.UU.,

compreso la fornitura di prodotti chimici necessari alla disinfestazione e alla

derattizzazione;-----

-ART. 7 - La Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C., è

esonerata da ogni responsabilità, in particolare, ambientale ed igienico-

sanitario, derivante dall'uso in questione da parte del Comune di Capaccio;--

-ART. 8 – Il presente contratto di affitto, ha la durata di mesi 12 (dodici) e

pertanto con scadenza al 31/12/2012;-----

-ART. 9 – Le parti stabiliscono, che in attesa della bonifica dell'area

secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione per la messa in

sicurezza permanente della discarica comunale dismessa ubicata in località

Cannito, e per il periodo di effettiva occupazione del suolo, sarà corrisposto

alla Società "AGRI CANNITO SNC" di Picilli Erasmo & C. un'indennità

pari a € 4.738,13 comprensiva degli incrementi indici ISTAT del costo della

vita, che al 31/12/2011 risulta essere del 2,4%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva occupazione, che determina una spesa totale annua di € 56.857,53;-----

-ART. 10 – Il pagamento, dovrà essere corrisposto inderogabilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura o nota di credito. La condizione è assoluta ed essenziale;-----

L'eventuale inosservanza del termine di pagamento, comporterà l'applicazione di una penale di € 516,00 (cinquecentosedici/00)al giorno;----

-ART. 11 – Sono a carico del Comune di Capaccio, tutte le spese di registrazione del presente contratto;-----

Il presente contratto, dattiloscritto su n. 3 fogli a doppia facciata, su carta resa bollata, viene letto alle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà, insieme con me lo sottoscrivono;-----

Per il Comune di Capaccio _____

Per la Ditta Agri Cannito Snc _____

Il Segretario Generale _____



**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 09-02-2012

prot. 4612

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 13 FEB. 2012 al _____

IL RESPONSABILE
